



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23073

Data: 04/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 30/12/2023 e supplemento di rapporto relativo all'incontro (24704) di Campionato Nazionale Maschile Coppa Italia disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 30/12/2023 tra HCMV Varese Hockey (795) e HC Chiavenna (807).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'allenatore **Kavcic Pavel** per violazione degli artt. 9.2.6. del Codice delle Penalità e 50, n. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Kavcic Pavel (n. tessera 302431)

Dal rapporto arbitrale e susseguente supplemento di rapporto emerge che, al minuto 08.38, l'allenatore KAVCIC Pavel (HC Chiavenna), a seguito di un fallo sanzionato a carico della propria squadra, esclamava per ben quattro volte la parola: "vaffanculo" all'indirizzo degli ufficiali di gara.

Ai sensi dell'articolo 39.5, capoverso II, il predetto tesserato veniva così allontanato dalla panchina, venendo sanzionato dapprima con una penalità minore e subito dopo con una penalità di partita di cattiva condotta.

Nell'allontanarsi dalla panchina, lo stesso sbatteva due volte la porta, ulteriormente esclamando: "ma vaffanculo a voi".

All'inizio del secondo tempo lo stesso allenatore si posizionava tra le due panchine per assistere alla partita e veniva pertanto invitato a recarsi in tribuna. Prima di allontanarsi incrociava le mani in segno di frustrazione e protesta, per poi intraprendere il suo cammino verso la tribuna in maniera molto lenta per ritardare ancora di più l'inizio del gioco.

Anche nel corso del terzo tempo la situazione si ripeteva, con il predetto tesserato che - posizionatosi accanto alla panca della squadra di casa - veniva invitato ad accomodarsi in tribuna.

Ciò premesso, il comportamento offensivo assunto dal predetto tesserato nei confronti del direttore di gara, reiterato anche successivamente all'inflizione della penalità di partita di cattiva condotta, appare aggravato dalla violazione delle funzioni di responsabilità ricoperte dal KAVCIC in seno alla società di appartenenza, in quanto allenatore della squadra ospite.

Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi nelle prossime partite di Coppa Italia, eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva e anche nel caso di trasferimento del predetto tesserato ad altra società.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975 (807).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi